

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA "GIOIA E SPERANZA ETS"

Il giorno 07 novembre 2025 alle ore 15.30, si tiene la riunione dell'Assemblea straordinaria generale della Scuola Materna Gioia e Speranza, in seconda convocazione, dopo che la prima convocata per il è andata deserta.

Il presidente presiede la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante Francesca Garbin constatando la regolare convocazione e presenza; risultano infatti presenti 114 soci di cui 51 presenti per delega per discutere e deliberare il seguente:

Ordine del giorno

1. Modifiche statutarie al fine dell'adeguamento D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Nomina dei membri dell'organo di amministrazione (Consiglio direttivo)
3. Nomina dell'organo di controllo
4. Varie ed eventuali

1. Modifiche statutarie al fine dell'adeguamento D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni

Il Presidente ricorda all'assemblea degli associati le motivazioni, già condivise nella precedente assemblea, per le quali è stata valutata l'iscrizione dell'Associazione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A tal fine, come previsto dall'articolo 23 dello Statuto, il Comitato di gestione ha elaborato una bozza di statuto con le modifiche necessarie al fine di rispettare i requisiti previsti per l'iscrizione sez. ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE - ETS.

Viene data lettura del nuovo statuto e all'unanimità l'assemblea approva le modifiche allo statuto così come presentato e allegato al presente verbale.

L'assemblea delega il legale rappresentante alla registrazione in Agenzia Entrate del nuovo statuto e conferisce allo stesso il compito di espletare quanto necessario al fine di iscrivere l'associazione al Runts.

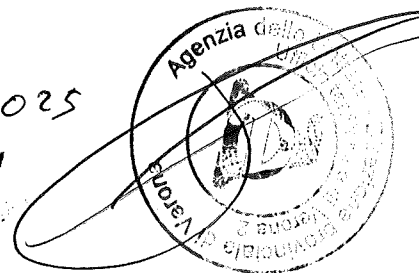
2. Nomina dei membri dell'organo di amministrazione (Consiglio direttivo)

Fra le competenze dell'assemblea come previsto all'art. 4 del nuovo statuto dell'associazione, approvato all'unanimità, il Presidente propone di deliberare la nomina dei membri dell'organo amministrativo. Dopo ampia discussione e dopo aver raccolto le disponibilità, si candidano:

- Annamaria Valdo
- Cinzia Aste
- Francesca Garbin
- Fulvia Carraro
- Paolo Dalla Chiara

REG.
328,00
T.S. —
TOTALE
328,00

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO [REDACTED]
e data del timbro a calendario a lato 24/11/2025
A/R privati Serie 3 M. 3 N° 1154
Liquidati 0 328,00



Vengono nominati scrutatori Valeria Gobbo e Garbin Michela che coordinano le votazioni e

procedono con lo spoglio.

A seguito di regolare scrutinio comunicano i seguenti risultati:

- Fulvia Carraro, codice fiscale CRRFLV66T48H783B, nata a San Bonifacio (VR) il 08/12/1966
Residente in via Lavagnoli 10b Veronella (VR) eletta con 65 preferenze.
- Francesca Garbin: codice fiscale GRBFNC81D47I775W, nata a Soave (VR) il 07/04/1981,
residente in via Visentin n. 5 37040 Veronella, votata con 63 preferenze.
- Cinzia Aste, codice fiscale STACNZ56P45C393N, nata a Cavedine (TN) il 05/09/56, residente
in via Primavera 3 Veronella (VR), eletta con 57 referenze.
- Paolo Dalla Chiara, codice fiscale DLLPLA79L30I775Q, nato a Soave (VR) il 30/07/1979,
residente in via Desmontà n. 31, Veronella (VR), eletto con 30 referenze.
- Annamaria Valdo, codice fiscale VLDNMR71D69E512V, nata a Legnago (VR) il 29/04/1971,
residente in Piazza Giuseppe Garibaldi n. 19 Legnago (VR), eletta con 13 preferenze.

I consiglieri presenti accettano espressamente la carica in gratuità di mandato.

3. Nomina dell'organo di controllo

Ai sensi dell'art. 11 del nuovo statuto dell'associazione, approvato all'unanimità, il Presidente propone di deliberare la nomina dell'organo di controllo. Dopo ampia discussione e dopo aver raccolto la disponibilità di professionisti qualificati alla copertura della carica, l'assemblea all'unanimità nomina organo di controllo il seguente professionista:

DOTT.SSA MARIKA ZAMPIERI

Iscritta all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili dell'ordine di Verona al n. 1918A

Iscritta nel registro dei Revisori Legali al n. 177816.

L'assemblea determina quale compenso annuo euro 2.500,00 escluso oneri.

4. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 4 del nuovo statuto dell'associazione, approvato all'unanimità, il Presidente propone di condividere e approvare il regolamento di gestione del nuovo comitato di gestione. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità approva il regolamento di gestione del nuovo comitato di gestione.

Null'altro avendo da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.00

Il Presidente

Cinzia Aste

Il Segretario

Giorgia Franchesca



STATUTO ASSOCIAZIONE - ENTE DEL TERZO SETTORE
"GIOIA E SPERANZA ETS"



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: **"GIOIA E SPERANZA"**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione **"Ente del Terzo Settore-ETS"**, contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"GIOIA E SPERANZA Ente del Terzo Settore"**, in sigla **"GIOIA E SPERANZA ETS"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di VERONELLA, VERONA, ed è operante senza fini di lucro.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2 – Premessa, Scopo, finalità e attività

Premessa storica:

La scuola è stata fondata nel 1937 ed affidata all' Istituto Sorelle della Misericordia di Verona, che fecero il loro ingresso ufficiale l'8 dicembre di quell'anno. Alla nascita dell'allora Asilo concorsero l'impegno della nobile famiglia Dal Covolo, che donò il terreno, e della Parrocchia nella persona del Parroco, don Domenico Crestani. Egli a sua volta offrì questo stesso terreno al Comune di Veronella, che si impegnò così a costruire il fabbricato del quale è proprietario. Tanti benemeriti cittadini sottoscrissero consistenti offerte in denaro; altri, pur privi di disponibilità economiche, vollero mettere a disposizione la loro manodopera gratuita. Nel 1972 venne redatto l'Atto Costitutivo della **"Scuola Materna Cattolica Gioia e Speranza"**, che vide l'ingresso dei genitori nel nuovo Comitato di gestione.

Scopo, finalità e attività:

La scuola, di ispirazione cristiana, è nata come espressione della comunità parrocchiale e territoriale, soddisfacendo una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolgeva promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria, riconosciuta paritaria, ai sensi e per gli effetti della L. n°62 del 10.3.2000, dalla data del decreto ministeriale n°488/5545 del 28/02/2001.

L'Associazione ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un'educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare quelli per il decennio 2010/2020, e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

GA PF

Per attuare le finalità indicate, nell'ottica dei servizi educativi per l'infanzia 0-6, l'Associazione può gestire scuole dell'infanzia e nidi, recependo il progetto educativo 0-6 della Fism (Federazione Italiana Scuole Materne).

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, di promozione culturale, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 previsti nelle seguenti lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Il funzionamento operativo dei servizi educativi e la loro gestione sono demandati ad uno specifico regolamento di gestione, approvato dal direttivo della scuola.

L'associazione potrà svolgere, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n.117/2017, ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

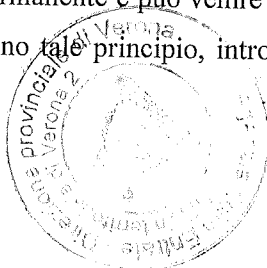
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo amministrativo (Consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



CF 99



ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi in via diretta o indiretta e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione nei limiti del regolamento;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se autorizzate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esprimersi sull'approvazione dei bilanci;
- consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora l'associato non ottemperi al versamento della quota associativa, anche solo per un anno, decade automaticamente dalla carica di associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mese prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

Handwritten signature and initials.

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo.



ART. 7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'intervento in assemblea può essere effettuato anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il REGOLAMENTO DI GESTIONE relativo al funzionamento della attività scolastica e la gestione operativa della Scuola e le attribuzioni del COMITATO DI GESTIONE.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.



Q ff

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 8 Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
- nominare e revocare il segretario.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, con la totalità dei componenti se di tre.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.



Gf pf

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo è coadiuvato nella gestione operativa da un COMITATO DI GESTIONE nominato secondo le disposizioni del Regolamento di Gestione approvato dall'Assemblea sociale.

ART. 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo amministrativo.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Segretario

Il segretario è nominato dall'organo amministrativo con competenze economiche e amministrative adeguate.

Spettano al segretario le seguenti attività:

- redigere i verbali di assemblea e dell'organo amministrativo;
- tenere la contabilità dell'ente;
- ricoprire la funzione di tesoreria dell'ente.

ART. 11 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



CA

Pr

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 Bilancio sociale e informativa sociale

In presenza delle condizioni per le quali la normativa ne preveda l'obbligo, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, e/o redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta con un preavviso di almeno 20 giorni all'organo che ne ha titolarità e che provvederà a produrne copia.



G JF

ART. 18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea che dovrà riunirsi e deliberare sul tema.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Cimie Arte

Franco Gatti

